




COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi



Lì, 25.07.2017

Indagine di mercato ex art. 36 – comma 2 – lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per individuazione ditte da invitare a produrre offerta per l'affidamento dei lavori di adeguamento degli uffici comunali “ex macello”. *Determinazione n. R. G. 691 del 7/7/2017.*

CHIARIMENTI

Premesso che sono pervenute richieste di chiarimento in ordine ai requisiti speciali di cui devono essere in possesso gli operatori economici per la partecipazione alla procedura di cui in epigrafe, si precisa:

- che le opere previste nell'appalto rientrano nelle categorie:
 1. **OG1 – categoria prevalente** – importo Euro 61.842,09, di cui Euro 58.235,33 per lavori ed Euro 3.606,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA;
 2. **OS28 – categoria scorporabile e subappaltabile per intero** – importo Euro 13.279,99, di cui Euro 12.452,30 per lavori ed Euro 827,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA;
 3. **OS30 – categoria scorporabile e subappaltabile nel limite del 30%** - importo Euro 13.892,11, di cui Euro 13.026,27 per lavori ed Euro 865,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA;
- che, ai fini della partecipazione alla procedura, sussiste la necessità di possedere la qualificazione nella categoria prevalente OG1, ovvero ricorrere ad avvalimento del requisito o a RTI con impresa qualificata;
- che la necessità di possedere la qualificazione nella categoria OS28 solo nell'ipotesi in cui l'operatore economico intenda eseguirla direttamente, non necessitando tale possesso invece nell'ipotesi in cui l'operatore economico dichiari di volerla subappaltare, attesa la totale subappaltabilità della stessa;
- che in ordine alla categoria OS30, secondo le disposizioni di cui all'art. 89, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, nonché secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 1, lett. p), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.11.2016 n. 248, non è ammesso l'avvalimento in quanto di valore superiore al 10% dell'importo totale dei lavori e ai sensi dell'art. 105, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, il subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere; pertanto l'operatore economico che intende partecipare alla procedura dovrà essere in possesso di relativa qualificazione ovvero ricorrere al RTI con impresa qualificata;
- che, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.11.2016 n. 248, l'operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria OG11 può eseguire lavorazioni rientranti nella categoria OS28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Il Responsabile dell'Area 3
Lavori Pubblici
Arch. Vito Nicola Sacchi